

CONCESSIONE MINERARIA

Ispezione telematica

n. T1 324484 del 08/03/2022

Inizio ispezione 08/03/2022 15:50:10

Richiedente RMLRCR

Tassa versata € 3,60

Nota di trascrizione

Registro generale n. 1535

Registro particolare n. 1081

Presentazione n. 26 del 20/04/2012

Sezione A - Generalità

Dati relativi al titolo

Descrizione ATTO AMMINISTRATIVO
Data 29/03/2012
Pubblico ufficiale DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO
Sede MONTECATINI-TERME (PT)

Numero di repertorio 4987
Codice fiscale 001 816 60473

Dati relativi alla convenzione

Specie ATTO AMMINISTRATIVO
Descrizione 401 CONCESSIONE MINERARIA
Voltura catastale automatica NO

Altri dati

Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A

Dati riepilogativi

Unità negoziali - Soggetti a favore 1 Soggetti contro 1

Sezione C - Soggetti

A favore

Soggetto n. 1 In qualità di -
Denominazione o ragione sociale COMUNE DI MONTECATINI TERME
Sede MONTECATINI-TERME (PT)
Codice fiscale 00181660473

Contro

Soggetto n. 1 In qualità di -
Denominazione o ragione sociale SOC. TERME DI MONTECATINI SPA
Sede MONTECATINI-TERME (PT)
Codice fiscale 00466670585

Ispezione telematica

n. T1 324484 del 08/03/2022

Inizio ispezione 08/03/2022 15:50:10

Richiedente RMLRCR

Tassa versata € 3,60

Nota di trascrizione

Registro generale n. 1535

Registro particolare n. 1081

Presentazione n. 26 del 20/04/2012

Sezione D - Ulteriori informazioni

Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare

CON DECRETO DIRIGENZIALE DELLA REGIONE TOSCANA N.1260 DEL 17.3.2006 STATA TRASFERITA ED INTESTATA LA CONCESSIONE MINERARIA RELATIVA AL "BACINO IDROLOGICO DI MONTECATINI" ALLA SOCIET TERME DI MONTECATINI IMMOBILIARE S.P.A.. CON SUCCESSIVO DECRETO DIRIGENZIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 6356 DEL 30/12/2008 STATA DISPOSTA L'INTESTAZIONE DELLA CONCESSIONE MINERARIA RELATIVA AL "BACINO IDROLOGICO DI MONTECATINI", ALLA SOCIET TERME DI MONTECATINI S.P.A., TRASFERENDO ALLA SOCIET SUDDETTA, INSIEME ALLA CONCESSIONE TUTTI GLI ONERI ED ADEMPIMENTI DA ESSA DERIVANTI, GI PREVISTI A CARICO DELLA SOCIET TERME DI MONTECATINI IMMOBILIARE. LA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 38 DEL 27 LUGLIO 2004 HA TRASFERITO ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI LE FUNZIONI DI GESTIONE DELLE ACQUE MINERALI, DI SORGENTE E TERMALI. LA RICHIAMATA L.R. ED IL SUO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE N. 11/R DEL 24.3.2009 SONO ENTRATI IN VIGORE IN DATA 31.3.2009. L'ARTICOLO 48 "NORME TRANSITORIE" - COMMA 1 - DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N.38 DEL 2004 PREVEDE CHE LE CONCESSIONI "IN ATTO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO REGIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 49 SONO SUSCETTIBILI DI CONFERMA PREVIA STIPULAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 5, DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE COMPETENTE". A SEGUITO DI DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 10 DEL 09/03/2012, DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, STATA SOTTOSCRITTA IN DATA 27/03/2012 LA CONVENZIONE DISCIPLINANTE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI MONTECATINI TERME, CONCEDENTE, E LA SOCIET TERME DI MONTECATINI SPA,. IN DATA 29 MARZO 2012 STATA ADOTATA LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 367 CON LA QUALE STATA RILASCIATA LA CONCESSIONE MINERARIA ALLA SOCIET TERME DI MONTECATINI SPA, ALLA QUALE ALLEGATA LA CONVENZIONE SOPRA INDICATA. LA CONCESSIONE INTERESSA UN'AREA DI ETTARI 114. LA CONCESSIONE HA DURATA 25 ANNI A DECORRERE DALLA DATA DEL RILASCIO.



COMUNE DI MONTECATINI TERME

"SERVIZIO TECNICO"
U.O. "Patrimonio Immobiliare"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 367

DEL 29/03/2012.

**OGGETTO: RILASCIO CONCESSIONE MINERARIA PER ACQUE
TERMALI IN FAVORE DELLA SOCIETA' TERME DI MONTECATINI
SPA. ACCERTAMENTO CANONE ANNO 2012.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 9/3/2012 è stata confermata la concessione mineraria per acque termali denominata "Terme di Montecatini" in favore della società Terme di Montecatini spa della quale la stessa società è titolare in virtù del Decreto della Regione Toscana n. 6356 del 30/12/2008, ai sensi della L.R. Toscana n. 38 del 27/07/2004, per la durata di anni 25;

CHE con determinazione n. 352 del 27/03/2012 è stato approvato lo schema di convenzione contenente la regolamentazione del rapporto concessorio;

PRESO ATTO che detta convenzione, nella forma della scrittura privata, è stata sottoscritta in data 27/03/2012 (allegato A) dal sottoscritto dirigente del Servizio Tecnico e dall'amministratore Unico della società Terme di Montecatini spa;

PRECISATO che il diritto al prelievo d'acqua è relativo ad una portata compresa tra 15 e 50 litri al secondo, salvo conguaglio da effettuare in seguito all'introduzione di appositi sistemi di monitoraggio e che per detta fascia di consumo è previsto un canone annuo in favore del comune di Montecatini Terme pari ad euro 3750,00;

RITENUTO di procedere al rilascio della concessione mineraria per acque termali in favore della società terme di Montecatini spa per la durata di anni 25 a mezzo del presente atto che dovrà essere debitamente registrato e trascritto a spese del concessionario;

RITENUTO altresì di accertare il canone annuo che la Società Terme di Montecatini spa dovrà corrispondere all'ente per il prelievo d'acqua per l'anno 2012, precisando che per gli anni successivi di durata della concessione verranno assunti gli accertamenti sui bilanci di competenza;

APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di "Determina" così come statuito dalle normative vigenti, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza dirigenziale ex art. 107 D.L.gs. n.267/2000;

RAVVISATA la necessità di assumere, sui competenti interventi del Bilancio 2012, il relativo impegno di spesa necessario per l'acquisizione dei pacchetti di giornate di formazione;

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio;

CONSIDERATO che al comma 3 del medesimo articolo è stabilito che "ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e riapplicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2011 pubblicato nella G.U. n. 304 del 31/12/2011, il quale dispone che il termine per la deliberazione del

Determinazione n. 367 del 29/03/2012

bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2012;

VISTO che il termine di approvazione del Bilancio di Previsione è stato prorogato al 30 giugno 2012 come previsto dalla L. n. 14 del 24/02/2012 pubblicata in G.U. n. 48 del 27/02/2012 di conversione del Decreto Legge n. 216 del 29/12/2011;

CONSIDERATO che al momento il Bilancio di Previsione 2012 non risulta ancora predisposto, rendendosi tuttavia necessaria l'adozione degli impegni di spesa di cui sopra e ciò per ottemperare tempestivamente alle numerose incombenze di gestione in carico a questo Ufficio;

VISTO l'art. 20 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO e RICHIAMATO il Bilancio Pluriennale 2011/2013 approvato in allegato al Bilancio di Previsione 2011 con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 23 marzo 2011, esecutiva, e successive modificazioni;

RICHIAMATA la Delibera G.C. n. 118 del 24 marzo 2011 con cui è stato approvato, contestualmente al P.E.G. 2011 – Parte Contabile, il P.E.G. Pluriennale 2011/2013, e successive modificazioni;

DATO ATTO che la presente determinazione è ammissibile e procedibile in quanto coerente con la Relazione Previsionale e Programmatica approvata nell'anno 2011, e con i vigenti atti di indirizzo dell'Amministrazione a carattere generale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D. Lgs. 165/2001;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) **DI RILASCIARE** per la durata di anni 25 dall'esecutività del presente atto, la concessione mineraria per acque termali denominata "Terme di Montecatini" in favore della società Terme di Montecatini spa della quale la stessa società è titolare in virtù del Decreto della Regione Toscana n. 6356 del 30/12/2008, ai sensi della L.R. Toscana n. 38 del 27/07/2004, alle condizioni specificate nella convenzione in data 27/03/2012 a firma del sottoscritto dirigente del servizio Tecnico e dell'amministratore unico della società Terme di Montecatini spa (allegato A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) **DI DARE ATTO** che la società Terme di Montecatini spa dovrà corrispondere al Comune un canone annuo concessorio di euro 3750,00;

Determinazione n. 367 del 29/03/2012

- 3) **DI ACCERTARE** dalla società Terme di Montecatini spa con sede in viale Verdi, 41 P.I. 00467800470, l'importo di euro 2812,50 a titolo di canone per il periodo aprile-dicembre 2012 nel bilancio di previsione 2012 in fase di approvazione al Tit. 3, cat. 02, risorsa 0040;
- 4) **DI DARE ATTO** che le spese di registrazione e trascrizione del presente atto sono a carico della società Terme di Montecatini spa;
- 5) **DARE ATTO** che responsabile del procedimento e della sua esecuzione ai sensi della L. 241/90 è il Funzionario tecnico dott. Marco De Martin Mazzalon;
- 6) **DI DARE ATTO** che al presente atto sono uniti n. 1 allegati.

* * *

- ◆ Che copia della presente determinazione venga rimessa:
 - a Segreteria generale;
 - a Servizi finanziari;
 - a Ufficio contratti;
- ◆ Che la presente determinazione sia, per meri scopi notiziali, affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni.

Il presente provvedimento, pur essendo atto monocratico, diverrà efficace ed esecutivo una volta rilasciato il **VISTO CONTABILE** ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

* * *

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DAMIANI MARIO



FOGLIO N. _____

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
Agenzia Entrate
QUATTORDICI/62
00015886 000058F4 W06V0661
00127353 03/04/2012 10:13:48
0001-00009 B305283FAC2F9E00
IDENTIFICATIVO : 01100973416059



ALEGATO " A "

data determino n. 367/2012

M U N E D I M O N T E C A T I N I T E R M E
(Provincia di Pistoia)

Convenzione per l'esercizio della concessione mineraria per acqua termale convenzionalmente denominata "Terme di Montecatini", posta nel territorio del Comune di Montecatini Terme (PT).

L'anno 2012 il giorno 27 del mese di Marzo, presso la sede del Comune di Montecatini Terme sito in Viale Verdi, n. 46

tra l'arch. Mario Damiani, nato a Massa e Cozzile il 6/2/1956 nella sua qualità di dirigente del Servizio Tecnico del Comune di Montecatini Terme (PT), domiciliato presso la sede comunale in viale Verdi, 46, ai fini del presente atto;

e
la Dott.ssa Paola Paganelli, nata a Firenze il 9/8/1971 la quale interviene in rappresentanza della società Terme di Montecatini spa, con sede legale in Montecatini Terme (PT) in Viale Verdi n 41;

P R E M E S S O che:

- con Decreto dirigenziale della Regione Toscana n.1260 del 17.3.2006 fu trasferita ed intestata la concessione mineraria relativa al "Bacino idrologico di Montecatini" alla società Terme di Montecatini Immobiliare S.p.a.;

con Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 6356 del 30/12/2008 veniva disposta la intestazione della concessione mineraria relativa al "Bacino idrologico di Montecatini", alla società Terme di Montecatini S.p.a., trasferendo alla società suddetta, insieme alla concessione tutti gli oneri ed adempimenti da essa derivanti, già previsti a carico della società Terme di Montecatini Immobiliare;

- la concessione mineraria per acqua termale convenzionalmente denominata "Terme di Montecatini" interessa un'area di ettari 114;
- le acque minerali, di sorgente e termali esistenti nel territorio della Regione costituiscono patrimonio indisponibile della Regione;
- la legge regionale n.38 del 27 luglio 2004 ha trasferito alle amministrazioni comunali le funzioni di gestione delle acque minerali, di sorgente e termali;
- la richiamata L.R. 38/2004 ed il suo Regolamento di attuazione n. 11/R del 24.3.2009 sono entrati in vigore in data 31.3.2009;
- la L.R. 38/2004 prevede, all'articolo 22 - comma 5 - la stipula di apposita convenzione fra comune e soggetto concessionario;
- l'articolo 48 "Norme transitorie" - comma 1 - della l.r. 38/2004 prevede che le concessioni "in atto alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 49 sono suscettibili di conferma previa stipulazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della convenzione con il comune competente";
- il Comune di Montecatini Terme nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dalla legge opera al fine di una razionale utilizzazione della risorsa (termale), vigilando sulla utilizzazione sostenibile e durevole in un quadro di complessiva tutela dell'assetto ambientale ed idrogeologico del

Paola Paganelli

Mario Damiani

proprio territorio e persegue al contempo lo sviluppo sostenibile, sia dal punto di vista economico che sociale, delle attività presenti;

- il Comune di Montecatini Terme, si pone inoltre come obiettivi lo sviluppo economico - turistico - occupazionale, la tutela ambiente ed il recupero realtà esistenti ed ai fini di cui sopra il Comune si impegna ad individuare nei propri strumenti urbanistici, in via di aggiornamento, specifiche aree di salvaguardia e tutela idrotermale.

Ciò premesso, SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue :

Articolo 1

Premesse ed allegati

Le premesse e gli elaborati cartografici allegati (planimetria dell'attuale area di concessione) fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la concessione mineraria per acqua termale, rinnovata in data 30/12/2008 con (atto) n. 6356 della Regione Toscana Direzione Generale Sviluppo Economico Settore Politiche di sviluppo e di promozione del turismo ed interessa un'area di ettari 114., posta in località Montecatini Terme.

La concessione ha durata 25 anni a decorrere dalla data del rilascio.

Articolo 3

Obblighi del soggetto concessionario

Sono a carico del soggetto concessionario gli obblighi previsti a suo carico dalla legge L.R. 38/2004 e dal suo Regolamento di attuazione n. 11/R del 24.3.2009.

Articolo 4

Canone di concessione

Il canone di concessione, di cui al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 38/04, viene individuato, per la concessione in esame, nella fascia tra 15 e 50 l/sec, come individuato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni della società concessionaria, fatti salvi gli eventuali conguagli a seguito della posa in opera dei sistemi di monitoraggio.

Il canone dovrà essere versato in quota unica entro il 30 Aprile di ogni anno. In caso di ritardato pagamento verrà calcolato un aumento dell'importo di importo percentuale pari al 30 % qualora il ritardo non superi i sessanta giorni successivi alla scadenza; del 50 % qualora il ritardo si protragga oltre i sessanta giorni.

Oltre i 24 mesi di ritardo nel pagamento del canone sarà dato avvio alla procedura di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 28 - comma 1 - lettera b) della legge 38/04.

Articolo 5

Polizza fidejussoria

Il concessionario dovrà presentare idonea polizza assicurativa o fidejussione bancaria, o di altro intermediario finanziario di all'art. 107 T.U.B., incondizionata ed escutibile a prima richiesta, costituita a garanzia dell'attività di coltivazione,

Paul Fogwell

Alcino Jambur

tutela e ripristino delle aree soggette a concessione, entro 12 mesi dalla stipula della presente convenzione.

Articolo 6 Oneri previsti dalla legge

1. Richiamo di alcuni degli oneri connessi con la concessione ai sensi della l.r. 38/04.

Sono a carico del soggetto concessionario gli oneri strettamente legati alla concessione mineraria:

- gli oneri per la manutenzione delle opere di captazione, adduzione e gestione delle acque;
- gli oneri per il monitoraggio delle portate e delle caratteristiche chimiche, chimico-fisiche, batteriologiche e ogni altra analisi prevista dalla l.r. 38/04, dal Regolamento n. 11/R e dalle altre leggi di riferimento;
- gli oneri afferenti allo scarico delle acque reflue derivanti dalla gestione dell'attività termale o da eventuali attività di ricerca;
- gli oneri per l'installazione degli strumenti di misura;
- gli oneri derivanti dagli eventuali impatti negativi sull'ambiente derivanti dall'esercizio dell'attività termale;
- gli oneri derivanti dalle indennità dovute ai proprietari dei terreni interessati dalle aree di rispetto delle opere di presa;
- gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere e degli interventi contenuti nel Programma di Coltivazione del giacimento.

Articolo 7

Ulteriori oneri a carico del concessionario

1. In relazione all'esercizio della concessione ed ai conseguenti impatti antropici ed ambientali, la società concessionaria (il soggetto concessionario) si impegna a:

- garantire ai cittadini residenti nel comune di Montecatini Terme l'ingresso a tariffe agevolate per l'ingresso agli stabilimenti termali.
- impegno sulla razionale utilizzazione della risorsa, salvaguardia dell'equilibrio idrico e ambientale, promozione del territorio nel suo insieme, in accordo con altre iniziative e con le finalità previste dal comune.
- garantire la massima collaborazione al Comune per l'esercizio dei compiti di vigilanza previsti dall'articolo 30 della l.r. 38/04.

Articolo 8

Portata di concessione

1. Al fine dell'adeguamento della concessione in essere con l'indicazione della portata di concessione si dispone che vengano effettuate, ai fini della sua individuazione, apposite prove di portata da eseguirsi con le modalità indicate all'art.8 del Regolamento n.11/R del 24.3.09, di attuazione della l.r. 38/04, da completare nel termine di 12 mesi dalla stipula della presente convenzione.

2. Il soggetto concessionario si impegna ad utilizzare la portata di concessione in modo ottimale, in considerazione della natura della risorsa e delle cure termali per le quali è stata riconosciuta l'efficacia terapeutica.

Articolo 9

Vigilanza

Federico Regnelli

Mario Lorenza

1. Nell'ambito dei compiti di vigilanza previsti a carico del Comune dall'articolo 30 della l.r. 38/04, il Comune si riserva di accedere periodicamente negli stabilimenti termali per il controllo delle pertinenze dei giacimenti senza avviso (costituiscono pertinenze le opere di captazione, gli impianti di adduzione nonché i misuratori di portata, temperatura e conducibilità), a tal fine si riserva di chiedere quando necessario, la collaborazione della struttura tecnica delle Terme e la completa ed indipendente accessibilità ai locali tecnici degli stabilimenti termali.

Il comune potrà richiedere integrazioni e chiarimenti riguardo agli interventi indicati nel programma di coltivazione, nonché integrazioni documentali.

Articolo 10

Zone di salvaguardia

1. L'amministrazione comunale si impegna ad aggiornare il quadro conoscitivo per assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque termali stabilendo le aree di salvaguardia nei propri strumenti urbanistici (vedi art. 19 - comma 1 - l.r. 38/04).

A seguito della individuazione delle zone di protezione ambientale, come definite dall'art. 18 - comma 1 - lettera b) della legge, il comune si impegna ad individuare, idonea area di valorizzazione ambientale da sottoporre a specifica disciplina finalizzata alla tutela ed alla salvaguardia urbanistico-ambientale del territorio sul quale sono posti gli stabilimenti termali connessi con la concessione Terme di Montecatini, secondo quanto previsto all'art. 19 - comma 2 - della legge.

Articolo 11

Voltura della convenzione

1. Nelle more dell'adozione del Regolamento comunale recante disposizioni relative alla disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, la titolarità della concessione assegnata a mezzo della presente convenzione non potrà essere volturata a soggetti terzi.

Articolo 12

Modifiche alla presente convenzione

2. La presente convenzione potrà essere oggetto di modifica qualora emergano variazioni significative del quadro delle conoscenze attuali sul sistema idrotermale. In tale caso saranno valutate la tempistica, le modalità e le procedure di modifica della presente convenzione.

Articolo 13

Penali

1. Per ogni violazione, grave o reiterata, alle norme che disciplinano la presente convenzione, sia quelle contenute in questo documento sia quelle in esso richiamate, verrà applicata a carico del soggetto concessionario una penale minima di euro 10.000 (diecimila), ove la violazione non comporti, ai sensi della legge, sanzioni diverse.

Articolo 14

Norme finali

Red. Foglietti

M. Sc. Sc. Sc.

Determinazione n. 367 del 29/03/2012

"SERVIZIO TECNICO"

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Montecatini Terme,

IL FUNZIONARIO INCARICATO




FOGLIO N. _____

77

Copia conforme all'originale composta
di n. 14 pagine.
MONTECATINI TERME, li 3 APR 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Favara



in pe

Giud:

segue

nella

conte

dicem

VANI

margi

domic

Battisi

VANI

VANI

Dando